


**IN BREVE n. 009-2013**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **IL PERCHE' DELLA QUOTA A (del Fondo generale ENPAM)** **Considerazioni di Marco Perelli Ercolini**



Ogni medico chirurgo e odontoiatra dalla data di iscrizione all'Albo professionale sino al pensionamento dopo il compimento dell'età pensionabile previa domanda, è iscritto

obbligatoriamente, per legge, al Fondo generale dell'ENPAM e deve versare la relativa contribuzione indipendentemente da uno svolgimento di attività professionale.

Ne deriva (avvalorato anche da sentenze della Corte Costituzionale) che anche coloro che svolgono una attività ospedaliera a tempo pieno sono tenuti al contributo del Fondo generale quota A dell'ENPAM: pur non derivando da una prestazione lavorativa, il versamento contributivo è legato al potenziale esercizio professionale, connesso alla iscrizione nel relativo Albo professionale, indipendentemente dal fatto che venga o meno prestata una qualsiasi attività lavorativa.

Con questa interpretazione, peraltro con presupposti molti criticabili e incerti, molti sedi INPDAP, in contrasto con precedenti interpretazioni, avevano cassato alcune domande di riconoscimento della possibilità di poter far valere periodi di iscrizione ad un fondo previdenziale obbligatorio come richiesto dalla legge 335/1995 (senza particolari eccezioni o altre precisazioni) per il riconoscimento di una anzianità contributiva utile ai fini del raggiungimento del requisito di una anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 per il calcolo del trattamento di pensione col sistema retributivo di lavoratori in rapporto di lavoro in dipendenza.

Viene però posta eccezione per eventuale incompatibilità alla prosecuzione volontaria (*articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 184/1997: la contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza*) dei versamenti contributivi previdenziali in determinate situazioni del lavoratore.

Dunque il fondo della Quota A della Previdenza generale dell'ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici) è la mamma, mamma povera, ma sempre mamma, da cui derivano gli altri Fondi dell'ENPAM.

La contribuzione a questo fondo è modulata secondo l'età e costituisce franchigia per l'eventuale contribuzione al fondo B della libera professione per le somme eccedenti già coperte dalla quota A. Contro tale contribuzione molti ospedalieri chiedono ora, avvallati dal sindacato, la reintroduzione della quota ridotta, per scarsa fidelizzazione verso questo fondo che a scadenza all'età pensionabile dà, in senso assoluto, una esigua prestazione. Esigua, ma esigui sono anche i versamenti contributivi. Ma in una analisi accurata però di costi-benefici si rileva che, tra versamenti e prestazione, le somme erogate sono la risultante di una buona valorizzazione dei contributi versati. Ma quanto in realtà quali potrebbero essere, se ci sono i vantaggi di un versamento ridotto?

Prima di fare una opzione è forse bene analizzare i pro e i contro, per operare una scelta oculata.

E' bene precisare che la pensione Quota A va vista come pensione complementare, di un qualcosa in più.

Premesso dunque che tirare fuori dal proprio borsellino dei soldi è psicologicamente più gravoso che non avere per le stesse cifre le cosiddette trattenute alla fonte, senza alcun dubbio un pizzico di attenzione va posto per vedere se poi il gioco vale la candela.

Quando uno è giovane e ha possibilità di lavoro, il sacrificio di versamenti contributivi, seppur odiati, sono abbastanza possibili e sopportati, ma quando uno è vecchio, senza altri introiti, anche una manciata di pochi euro è un tesoro. E in tempo di vacche magre nel sistema previdenziale, anche una piccola pensione supplementare non è da sottovalutare. Parlo di *-pensione-* dove il corrispettivo seppur poco, è per contro sicuro e a maggior ragione in casa ENPAM, ove da sempre è stato rispettato il principio del «pro rata», al contrario di eventuali *-fondi pensione-* che, agganciati ai mercati finanziari, non possono dare certezze assolute, bensì solo prospettive.

Ma soprattutto va tenuto presente un altro aspetto e porsi questa domanda: effettivamente una contribuzione ridotta fa risparmiare soldi?

Va ricordato che tutti i contributi previdenziali obbligatori sono totalmente deducibili ai fini fiscali e, pertanto, riducendo la base fiscalmente imponibile, comportano un ritorno al contribuente di una discreta cifra in base alla aliquota fiscale marginale, ivi comprese le varie addizionali comunali e regionali (secondo il reddito imponibile da un terzo a metà della cifra versata). Al contrario la stessa cifra non versata come contribuzione, sotto la scure fiscale viene depauperata della stessa cifra.

Quale dunque il guadagno? Soli pochi euro, calcolabili per differenza tra rimborsi e netti dalle trattenute, in relazione alle diverse imposizioni secondo le fasce di reddito assoggettate ad aliquote scalari. Ma attenzione, a quale costo? Pochi euro si e no a fronte di una depauperazione di una discreta fetta di un futuro trattamento economico di pensione ... e, a chi dice che la pensione è lontana, attenzione perchè arriva anche in un baleno e, dopo una certa età, è quasi del tutto impossibile porre un riparo a questo strappo previdenziale. Si dice che la pensione della Quota A è ben poca cosa...ma tante piccole cose, servono e fanno un qualcosa, specialmente in tempi di ristrettezze economico-previdenziali!

Certo tutto va visto proiettato nel futuro e nell'ottica previdenziale....se uno decede prima, tutto è perduto?...direi proprio di no, in caso di una famiglia e in caso di una inabilità sopravvenuta...

Vanno infatti tenute presenti, per l'appunto, anche le funzioni non solo previdenziali, ma anche assistenziali della Quota A del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM.

Da ultimo, una ulteriore precisazione: in caso di attività libero-professionale, anche intra moenia, una contribuzione ridotta abbassa la parte esente per i versamenti della quota B.

Ricordo che la quota B salva determinati corrispettivi, legati ad attività professionali, dai versamenti alla Gestione separata INPS, la cui aliquota per titolari di pensione o, come in questo caso, provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, è attualmente del 20% contro il 12,50 per cento del reddito professionale netto non già soggetto ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria e del 2 per cento nella forma ridotta se contribuiscono anche ad altre forme di previdenza obbligatoria (per i pensionati 6,25 per cento), sino al tetto dei 70 mila euro, oltre il quale l'aliquota è dell'1 per cento, del Fondo della cosiddetta libera-professione Quota B del Fondo generale ENPAM.

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento gennaio 2013

Pubblicato il 22 febbraio 2013

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale	<b>106,7</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+ 0,2</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+ 2,2</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+ 5,4</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

Frena l'inflazione in gennaio: si è registrato un aumento dello 0,2% rispetto a dicembre e del 2,2% su gennaio 2012. Secondo l'Istat si tratta del livello più basso dal gennaio 2011 quando segnò 2,1%.

La ragione della frenata è da attribuire ai prezzi dei beni energetici (+5,4% da +9,3% di dicembre), al contrario si è avuto un aumento dei prezzi degli alimentari non lavorati, in particolare dei vegetali freschi. Rallentata la crescita dei beni, mentre è rallentata quella dei prezzi dei servizi.

L'inflazione acquisita per il 2013 è dello 0,8%.

## INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 22/2/2013 per il mese di gennaio 2013**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995</b> <b>(base 100)</b>	<b>Base di riferimento: 1995 = 100</b>											
<b>1996</b>	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
<b>%</b>	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
<b>1997</b>	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
<b>%</b>	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
<b>1998</b>	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
<b>%</b>	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
<b>1999</b>	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
<b>%</b>	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
<b>%</b>	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
<b>%</b>	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
<b>%</b>	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
<b>%</b>	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
<b>%</b>	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
<b>%</b>	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
<b>%</b>	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
<b>%</b>	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	<b>104,4</b>	<b>104,8</b>	<b>105,2</b>	<b>105,7</b>	<b>105,6</b>	<b>105,8</b>	<b>105,9</b>	<b>106,4</b>	<b>106,4</b>	<b>106,4</b>	<b>106,2</b>	<b>106,5</b>
<b>%</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,00</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>2013</b>	<b>106,7</b>											
<b>%</b>	<b>2,2</b>											

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

### **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GENNAIO 2013**

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2012 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 gennaio 2013 ed il 14 febbraio 2013, dell' **0,265845 %**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

### **AGENZIA ENTRATE - CASSETTO FISCALE e STUDI DI SETTORE**

L'Agenzia delle Entrate comunica che i titolari di partita Iva possono accedere alle informazioni relative alla propria posizione rispetto agli studi di settore comodamente via web.

E' infatti disponibile una nuova sezione del Cassetto fiscale e, precisamente, "*Studi di settore*", accessibile dall'area dedicata ai servizi on-line sul sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) .

Il servizio consente agli utenti Fisconline ed Entratel di consultare le proprie informazioni fiscali.

In particolare, i contribuenti possono visualizzare:

- le anomalie evidenziate in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra Unico 2011 (periodo d'imposta 2010) e Gerico 2011 (periodo d'imposta 2010);
- gli inviti a presentare il modello degli studi di settore, relativo al periodo d'imposta 2010, trasmessi ai contribuenti che risultano non averlo validamente inviato;
- le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore compilati per il periodo di imposta 2010, inviate quest'anno ai contribuenti tramite raccomandata o agli intermediari tramite il canale Entratel, e le relative risposte trasmesse dagli stessi utilizzando la procedura informatica dedicata.

Per consultare il Cassetto fiscale, è necessario richiedere il pin e la password di accesso ai servizi on-line dell'Agenzia e selezionare.

## **PRINCIPALI SCADENZE MARZO 2013**

<b>sabato 2</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1 febbraio (ricordiamo che la scadenza di riferimento sono 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di decorrenza del rinnovo) e versamento tramite F23 per taciti rinnovi dell'imposta annuale di registro (codice 115 T per prima annualità, codice 112 T per annualità successive alla prima e codice 114 T per annualità derivanti da contratti prorogati dopo la scadenza)</li></ul>
<b>venerdì 15</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- versamento INPS-Gestione separata contributo su redditi di lavoro autonomo e collaborazione professionale -non- a carattere medico</li></ul>
<b>sabato 16</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- versamento ritenuta IRPEF dipendenti mese di gennaio</li><li>- versamento contributi INPS dipendenti mese di gennaio</li><li>- versamento ritenuta d'acconto da collaborazione professionale</li></ul>
<b>sabato 30</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza primo del mese e versamento tramite F23 per taciti rinnovi dell'imposta annuale di registro</li></ul>
<b>domenica 31</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- annotazione registro IVA scheda carburante mese o trimestre precedente</li><li>- termine ultimo per la registrazione delle fatture di acquisto delle quali si è venuto in possesso nel mese precedente ovvero entro il termine per la liquidazione periodica</li><li>- annotazioni periodiche (mensili) IVA</li><li>- revisione presso la motorizzazione o officine autorizzate veicoli immatricolati nel mese di marzo 2009 o con revisione marzo 2011</li><li>- ritorno all'ora legale</li></ul>

Gli adempimenti in genere (compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadere in un giorno festivo ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 1994 numero 330 convertito in legge 27 luglio 1994 numero 473 e dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

## **INPGI - CHIARIMENTI PER PRESTAZIONI GIORNALISTICHE DI COLLABORAZIONE**

Con circolare del 21 febbraio 2013, n. 2, l'Inpgi fornisce chiarimenti in ordine alle prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa, a seguito delle novità introdotte dalla Riforma Fornero.

In precedenza con circolare del 16 gennaio 2013, n. 1 aveva trasmesso chiarimenti su la gestione sostitutiva dell'AGO coi minimi retributivi e contributivi per il 2013, su la Gestione separata in caso di lavoro autonomo con il massimale imponibile e le relative aliquote contributive per l'anno in corso, sulla nuova assicurazione sociale per l'impiego-ASPI (Assicurazione Sociale per l'impiego) e sugli aggiornamenti DASM (denuncia contributiva mensile).

**IN ALLEGATO A PARTE - INPGI Circolare n. 1 del 16.01.2013 (documento 049)  
Circolare n. 2 del 21.02.2013 (documento 050)**

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Mansioni inferiori e prevalenza nello svolgimento**

E' possibile assegnare ad un lavoratore mansioni inferiori alla qualifica posseduta, purché non prevalenti.

In particolare, è legittima l'adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza e inoltre l'espletamento delle mansioni inferiori, in quanto implicanti un impiego di energie lavorative di breve durata, non incidono sullo svolgimento in modo prevalente delle mansioni di appartenenza.

*Corte di Cassazione sez.Lavoro - sentenza numero 4301 del 21 febbraio 2013*

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 4301 del 21.02.2013**  
**(documento 051)** fonte Guida al Diritto

## **MARCIA INDIETRO - L'AVVOCATO PUO' AMMINISTRARE UN CONDOMINIO**

Con parere espresso dalla Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense nella seduta del 20 febbraio u.s. è stata ribaltata l'interpretazione dell'articolo 18 della legge 247/2012 precedente sulla incompatibilità dell'avvocato quale amministratore di condominio: l'avvocato può dunque amministrare condomini.

Vedi anche BREVIA 007

## **CEDOLARE SECCA - OPZIONE ESERCITATA IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

*da Novità fiscali di Sole 24 ore di lunedì 25.02.2013*

A riferimento la Nota Agenzia entrate del 14 febbraio 2013-02-25

Le Entrate precisano che, con riferimento ai contratti di locazione in corso al 7 aprile 2011 e già registrati in tale data, per i quali i contribuenti abbiano optato per la applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi (modello Unico 2012 o modello 730/2012), tale opzione vincola il locatore, senza necessità di ripetere l'opzione compilando il modello 69, per l'intero periodo di durata del contratto della proroga o per il residuo periodo di durata del contratto, nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima, salva la facoltà di revoca espressa.

## **DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - CONGEDO STRAODINARIO e ANZIANITA' DI SERVIZIO**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP n. 2285 del 15 gennaio 2013, ha fornito un parere in merito all'istituto del congedo straordinario di cui all'art. 42, commi 5 e ss., del D.L.vo. n. 151 del 2001, con particolare riferimento agli effetti che l'assenza produce sulla maturazione dell'anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della pensione.

In particolare:

"...il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura; questo si desume dalla circostanza che la legge ha previsto l'istituto della contribuzione figurativa (la quale, si ricorda, nel caso di specie vale

solo per i lavoratori del settore privato, atteso che per i pubblici dipendenti la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro) che è valida per il diritto e per la misura della pensione. Occorre poi considerare il richiamo all'art. 4, comma 2, della Legge n. 53 del 2000, nel quale è previsto che il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, lì dove l'anzianità di servizio è tenuta distinta dai "fini previdenziali". Pertanto, ad avviso dello scrivente, nell'esaminare l'istituto occorre distinguere la valenza dell'anzianità maturata nel corso della fruizione del congedo e, cioè, l'effetto che si produce rispetto al trattamento pensionistico e quello che riguarda invece il conseguimento del requisito per la progressione a fini economici e, quindi, i periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione economica. Questa conclusione è confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa."

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ. PUBBLICA Nota 2285 del 15.01.2013  
(documento 052)**

### **PENSIONATI - CUD SOLO ON LINE**

A due giorni dalla scadenza del termine ultimo per la consegna del Cud, l'INPS e l'ex INPDAP con la circolare 32 del 26 febbraio 2013 fanno sapere che, da quest'anno in ottemperanza al comma 114 dell'articolo 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità), il Cud non verrà più inviato ai pensionati, i quali dovranno, pertanto, attivarsi per scaricarlo dal sito dell'Ente previdenziale via internet mediante il Pin col proprio computer o con quelli messi a disposizione nelle agenzie del territorio, oppure mediante i Caf oppure gli uffici postali aderenti al progetto "Reti amiche" mediante pagamento (euro 32,27) oppure mediante Pec per coloro che ne sono in possesso. oppure direttamente agli sportelli delle sedi INPS o exINPDAP

Solo nei casi di dichiarata impossibilità potrà essere richiesto, tramite telefonata al contac center, l'invio al proprio domicilio.

***Ecco l'ennesima vessazione contro la categoria dei pensionati di cui ben pochi sono coloro che sanno usare il computer e, pertanto, per ottenere il Cud necessario per la dichiarazione dei redditi saranno costretti a lunghe code negli uffici dell'Ente previdenziale che verranno intasati nelle richieste con sottrazione poi di personale a un eventuale lavoro di espletamento di pratiche correnti oppure dovranno sborsare soldi, richiedendoli a Caf e Poste con "sportello amico".***

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 32 del 26.02.2013 (documento 053)  
Nota 27.02.2013 (documento 054)**

### **CRITICA A COLLEGA - DIFFAMAZIONE o ESERCIZIO DI UN DOVERE?**

***da DoctorNews del 26 febbraio 2013 - avv. E. Grassini***

#### **Il fatto**

Un imputato, nella qualità di dirigente medico di primo livello presso un presidio ospedaliero, è stato condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore del collega, in quanto, con lettere



indirizzate al direttore generale Asl, al direttore sanitario dell'ospedale, al dirigente medico coordinatore del P.O., si era ritenuto avesse offeso la reputazione del sanitario in servizio nella stessa struttura, affermando che questi non era in grado di eseguire il proprio lavoro mettendo a repentaglio la salute dei pazienti. Il Tribunale, in appello, ha confermato la sentenza di primo grado resa dal Giudice di Pace.

**Profili di diritto**

Se il criticante non è un soggetto qualsiasi o comunque esterno alla struttura, ma un soggetto che nella struttura è inserito e al quale sono attribuite specifiche responsabilità, la segnalazione ai superiori circa la condotta ritenuta scorretta di colleghi e sottoposti, più che l'esercizio di un diritto, può rappresentare l'adempimento di un dovere.

Con riferimento a tale eventuale situazione di doverosità, andrà rivalutata anche la continenza delle espressioni utilizzate, dovendosi comunque tener conto del fatto che l'eventuale intervento dei superiori, se tali erano da considerarsi i destinatari delle tre missive, appariva finalizzato a garantire un più adeguato standard di sicurezza ai pazienti del presidio ospedaliero.

**FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

**Posta Italiana**

**Data di emissione il 1 marzo 2013**



**PREVIDENZA INTEGRATIVA - CHIARIMENTI COVIP**

*da Italia Oggi del 28 febbraio 2013 pag.43 - Daniele Circoli*

“Il fondo è blindato - Nuova assunzione senza riscatto”

Il fondo pensione non ammette ripensamenti. Se il lavoratore non effettua il riscatto, avendone la facoltà una volta persi i requisiti di adesione al fondo pensione, non può più farlo se viene riassunto e se manifesta la volontà di proseguire l'iscrizione al fondo pensione mediante il versamento di contributi volontari.

<b>CHIARIMENTI COVIP</b>	
Nuova assunzione con diritto alla iscrizione al fondo pensione	Il riscatto è possibile nel periodo di “vacanza” del posto, di lavoro, ossia tra licenziamento e nuova assunzione
Nuova assunzione senza diritto alla iscrizione al fondo pensione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il riscatto sempre possibile anche dopo la nuova assunzione</li> <li>- La facoltà di riscatto viene meno se il lavoratore effettua versamenti di contributi volontari</li> </ul>